



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF: Provvedimenti per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **trentasei** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	No
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Daffra Clemente - Consigliere	No
6. Fiamberti Alessandro - Consigliere	No
7. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
8. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
9. Gorini Alice - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. ESPOSITO DR. GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

“Partecipano all’adunanza con funzioni consultive il responsabile del servizio finanziario, rag. Maria Rosa Casella e il responsabile del servizio tributi, dott.ssa Roberta Vanzo”.

OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF: Provvedimenti per l’anno 2017.

Udita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16 giugno 1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell’addizionale comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell’art. 48, comma 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente prevede: *“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

DATO ATTO che la determinazione della misura dell’addizionale, essendo di natura regolamentare, resta di competenza del Consiglio Comunale (nota 12.03.2007, prot. n.938/2007/DPF/UFF del Ministero dell’economia e delle finanze);

VISTO l’articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), di modifica all’articolo 1 della Legge 208/2015, che prevede anche per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nelle parti in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite a Regioni e agli enti locali, con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

TENUTO CONTO che il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, l’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2012, le delibere che istituiscono l'addizionale comunale all'IRPEF devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso (art. 4, comma 1-*quinquies*, del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012);

DATO ATTO che le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

DATO ATTO che questa amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2007, nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, stabiliva che per l'anno 2007 l'aliquota di compartecipazione di questo Comune era determinata nella misura di 0,40 punti percentuali sul suddetto imponibile relativo ai fini IRPEF e, con successiva deliberazione del Consiglio n. 3 del 2008, l'aliquota di compartecipazione di questo Comune per l'anno 2008 era determinata nella misura di 0,50%;

DATO ALTRESI' ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2012, nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, si stabiliva che per l'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione di questo Comune era determinata nella misura di 0,60 punti percentuali sul suddetto imponibile relativo ai fini IRPEF;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06.05.2016 con la quale veniva confermata per l'anno 2016, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,60 %;

RITENUTO opportuno, al fine di reperire le risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio, confermare anche per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,60%;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2017-2019, approvato con deliberazione n. 11 in data 07/03/2017;

DATO ATTO che nello stesso, il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,60% è quantificato in € 109.000,00;

VISTI

l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità comunale;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso l'allegato parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale e la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che è confermata anche per l'anno 2017 l'aliquota del 0,60% nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 42, legge 232/2016;
- di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito informatico del M.E.F. entro i termini di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/97 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di incaricare l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito comunale).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il quarto comma dell'articolo 134 del T.U.EE.LL., approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : ESPOSITO DR. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 60 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 10/04/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-mar-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : ESPOSITO DR. GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ESPOSITO DR. GIUSEPPE